

(N. 1878)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GRAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1957

Modifica dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25  
per la disciplina dell'apprendistato.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che disciplina l'orario di lavoro nella panificazione (legge n. 105 del 1908) contempla il caso che questo lavoro può avere inizio alle ore 4 per tutti gli operai addetti, senza distinzione di età.

In tale ora ha principio la lavorazione che, in successive fasi, porta alla definitiva produzione del pane.

La legge n. 653 del 1934, emanata per la « Tutela di lavoro delle donne e dei fanciulli » il cui articolo 13 ha avuto l'« interpretazione autentica » con la legge n. 1630 del 7 dicembre 1951, non ha trascurato tale fatto e per far sì che un giovane potesse effettivamente apprendere quanto poteva portarlo a conseguire la qualifica necessaria per lavorare come operaio in un panificio, ha provveduto affinché esso potesse seguire sin dall'inizio tutta la preparazione e la lavorazione necessaria alla produzione del pane. Infatti, in detto articolo, nel determinare l'intervallo da considerarsi « notte » agli effetti del divieto di lavoro delle donne e dei fanciulli, si è detto « salvo le disposizioni della legge sulla panificazione ».

La legge n. 25 del 19 gennaio 1956 che riordina la disciplina sull'apprendistato, ha portato sostanziali innovazioni per l'apprendista della panificazione nei riflessi dell'orario di inizio del lavoro.

All'articolo 10 il lavoro dell'apprendista in generale è ammesso solo fra le ore 6 e 22, mentre invece nella pratica l'intera « squadra di produzione » del pane inizia alle ore 4, come autorizza la specifica legge n. 105 del 22 marzo 1908.

Questa limitazione porta quale conseguenza l'impossibilità, per l'apprendista panificatore, di trovarsi al lavoro contemporaneamente agli operai panettieri e quindi la difficoltà di poterlo considerare componente la « squadra di produzione », ai sensi del Contratto collettivo nazionale lavoratori panettieri in vigore per i rapporti sindacali tra le due categorie. Inoltre si manifesta, per il panificatore, l'inutilità ed il danno di avere in laboratorio una persona che non dà alcun apporto alla produzione ed anzi ne intralcia le operazioni, che spesso si svolgono in limitati locali.

Per l'apprendista panettiere, si ha, inoltre, l'inconveniente che questi non potrà mai seguire l'intero ciclo lavorativo necessario per la produzione del pane che ha inizio in tutte le aziende alle ore 4 del mattino.

La mancata cognizione del lavoro che si svolge in un panificio sin dall'apertura dello stesso e dalla cosiddetta « impastazione del lievito », sarà sempre una lacuna per l'apprendista che si accinge a divenire operaio panettiere qualificato, e verrà a mancare uno dei principali scopi della legge per l'apprendistato, ossia il tirocinio che in tal caso non potrà mai essere completo.

Le precedenti leggi che regolano la materia non hanno trascurato questa circostanza e la stessa legge emanata per la « Tutela di lavoro della donna e dei fanciulli », come si è detto, ha tenuto presente, per il giovane che si accinge ad apprendere il mestiere di panettiere, la particolarità del lavoro nella panificazione.

Infatti la legge n. 105 del 22 marzo 1908 permette l'inizio del lavoro in panificazione alle ore 4 *senza distinzione di età*; l'articolo 13 della legge n. 653 del 24 aprile 1934 con l'altra legge del 7 dicembre 1951, n. 1360, interpretatrice del citato articolo 13, inibisce il lavoro delle donne e dei fanciulli dalle ore 22 alle ore 5, « *salvo le disposizioni sulla legge della panificazione* »; la legge n. 63 dell'11 gennaio 1952 conferma lo stesso concetto, sia pure con la esclusione per il prestatore di opera inferiore ai 18 anni, di protrarre, al sabato, il lavoro di panificazione fino alle ore 23; la convenzione n. 6 adottata dalla Convenzione internazionale del lavoro (paragrafo 3) lascia la facoltà alle Nazioni aderenti alla Convenzione di sostituire la proibizione del lavoro degli adolescenti dalle ore 22 alle ore 5, con il periodo tra le ore 21 e le ore 4, in caso di fabbricazione del pane.

Le leggi citate sono tuttora in vigore, ma non provvedendo ad estenderle anche all'apprendista panettiere, si verificherebbe l'assurdo che, per le disposizioni legislative ci-

tate, il prestatore d'opera di 14 anni, può iniziare, nella panificazione, il lavoro alle ore 4, purchè venga classificato « operaio o garzone », mentre non gli è permesso se lo si classifica « apprendista ».

Dopo questo esposto, ad ovviare gli inconvenienti che si verificano, non ultimo quello di vedere scomparire gli apprendisti della panificazione che pure richiede il necessario tirocinio per meglio produrre il primo ed essenziale alimento umano, il pane, si reputa indispensabile estendere le eccezioni fatte da tutte le leggi per l'inizio del lavoro e della panificazione, anche al personale classificato « apprendista » agli effetti delle agevolazioni che comportano per i datori di lavoro tale classifica del dipendente.

Il proponente nutre quindi piena fiducia nell'approvazione della formulata proposta.

Correlativamente alle precisazioni richieste per gli apprendisti panettieri, è opportuno anche regolare la frequenza ai corsi per l'insegnamento complementare integrativo dell'addestramento pratico.

Poichè gli uffici del lavoro hanno rilevato che molti apprendisti frequentavano già scuole serali atte a completare il loro addestramento, si rende indispensabile coordinare meglio la frequenza a tali corsi definendo più esattamente la coordinazione degli orari e la retribuzione delle ore di frequenza ai corsi stessi.

In aggiunta a queste modifiche il presentatore ritiene di dover definire anche entro quali limiti e con quale trattamento può essere richiesta all'apprendista qualche prestazione straordinaria allo scopo di eliminare la lamentela, ritenuta fondata, che qualche imprenditore aveva sollevato, relativa agli straordinari.

L'articolo della legge che viene proposto, tende perciò a perfezionare le disposizioni riguardanti l'apprendista allo scopo di rendere sempre più adeguata alle esigenze concrete l'applicazione della legge stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro per l'addestramento pratico dell'apprendista non può superare le 8 ore di lavoro giornaliero e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e come tali devono essere retribuite. Nei casi in cui gli apprendisti frequentino corsi riconosciuti validi agli effetti dell'insegnamento integrativo, in aggiunta alle 44 ore essi hanno diritto ad avere retribuite almeno 4 ore settimanali per la frequenza dei corsi stessi.

Le ore destinate all'insegnamento complementare vengono determinate dai contratti integrativi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le ore 6, salvo le disposizioni delle leggi in materia di panificazione o quelle che vi fanno riferimento limitatamente agli apprendisti di sesso maschile.

Agli apprendisti può essere richiesto di effettuare lavoro straordinario nella misura massima di una ora al giorno e 4 settimanali semprechè la produzione a cui sono addetti ne consenta la effettuazione nell'ambito della legge che regola il lavoro straordinario.

In questo caso le ore straordinarie debbono essere retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dai contratti di categoria ».